

*tica identificativo, che dovrà essere trasmesso a mezzo di una e soltanto una PEC all'indirizzo **bandoTIC141@pec.rupar.puglia.it** a partire dalle ore 15.00 del 24/10/2011, fino alle ore 17.00 del 22/11/2011.*

- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all'originale;
- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale della Regione Puglia e sul portale **www.sistema.puglia.it**;
- di rendere il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, esecutivo solo dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Servizio Bilancio e Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria.

Davide F. Pellegrino

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR 2007-2013 18 ottobre 2011, n. 88

Reg. CE n.1698/05 - Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013. Approvazione delle modalità di esecuzione e rendicontazione dei lavori in economia per le Misure Forestali (122, 221, 223, 226 e 227).

Il giorno 18 ott. 2011, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR 2007-2013**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata congiuntamente dai Responsabili delle misure 122, 221, 223, 226 e 227, nonché dal Responsabile dell'Asse II, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

Visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

Visto il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Regolamento (UE) n. 679/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

Visto il Reg. UE n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

Vista la Decisione C(2010) 1311 del 5/3/2010, con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programma-

zione 2007/2013, in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plane. Con predetta decisione viene sostituito l'articolo 2 della Decisione C/(2008) 737 della Commissione Europea del 18/2/2008;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/2010, pubblicata sul BURP n. 93 del 25/05/2010, con la quale ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea;

Considerato che i Bandi delle misure forestali (122, 221, 223, 226 e 227) prevedono che l'esecuzione di lavori selvicolturali, siano eseguiti da imprese boschive regolarmente iscritte nell'apposito Albo regionale istituito con L.R. 11 marzo 2009, n. 4 e disciplinato con Regolamento regionale 6 luglio 2009, n. 15;

Preso atto, altresì, che l'art. 54 del Reg. (CE) 15 dicembre 2006, n. 1974/2006 prevede che:

“Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) *che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali o prestazioni volontarie non retribuite;*
- b) *che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c) *che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento a un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.”

Preso atto che in merito all'ammissibilità delle spese il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità - SVIRIS II - ha disciplinato le stesse con le *“Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi”* 2010;

Preso atto che le *“Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi”*, al paragrafo 2.6 prevedono la fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro;

Ritenuto necessario disciplinare i cosiddetti lavori in economia, quali operazioni di carattere agronomico e forestale (e precisamente opere di rimboschimenti, rinfoltimenti ed opere accessorie quali staccionate e viabilità forestale e tagli boschivi fino alla superficie di ettari 1,00 così come da R.R. n. 10/2009) eseguite direttamente dai beneficiari dell'aiuto comunitario o loro familiari con l'utilizzo di macchine ed attrezzature aziendali, purché in possesso di posizione INPS ed in regola con i versamenti contributivi;

Tenuto conto che sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo devono essere quantificate ed opportunamente documentate, da un tecnico abilitato, terzo rispetto al beneficiario, e che in ogni caso, a lavori ultimati, l'importo dei lavori in economia non può eccedere la quota di partecipazione a carico del beneficiario;

Ritenuto di approvare le modalità di esecuzione e di rendicontazione dei lavori in economia, come riportato nell'*Allegato A* parte integrante del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI
ALLA L. R. 28/01**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivaleersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di approvare** le modalità di esecuzione e di rendicontazione dei lavori in economia, così come riportate nell'*Allegato A* parte integrante del presente provvedimento;

- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- **di dare atto** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

il presente atto, composto da n° 4 facciate vidimate e timbrate, e dall'*Allegato A* composto da n° 4 facciate, timbrate e vidimate, è adottato in originale

L'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
Dott. Gabriele Papa Pagliardini



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Programma Sviluppo Rurale (P.S.R.)
F.E.A.S.R. 2007-2013

Reg. (CE) 1698/05

MODALITA' DI ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE
DEI LAVORI IN ECONOMIA

Misure Forestali 122, 221, 223, 226, 227

1. ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN ECONOMIA

L'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, dispone:

“1 . Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;*
- b) che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c) che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

In tale contesto sono ammissibili a cofinanziamento le operazioni di carattere agronomico e selviculturale (e, precisamente, opere di rimboschimenti, rinfoltimenti, opere accessorie quali staccionate e viabilità forestale e tagli boschivi fino alla superficie di ettari 1,00 così come da R.R. n. 10/2009) eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro previste che quelle risultanti a consuntivo, devono essere quantificate dal Direttore dei Lavori quindi dal tecnico qualificato, soggetto terzo rispetto al beneficiario.

Il Direttore dei Lavori deve distinguere le categorie di lavoro oggetto di contratto con la ditta boschiva dalle categorie di lavoro da eseguire direttamente da parte del beneficiario, dandone comunicazione al Responsabile di Misura.

Non sono, comunque, ammissibili opere di carattere edile realizzate direttamente dal beneficiario.

L'ammissibilità delle spese relative ai lavori in economia è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- d) i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- e) nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, dei mezzi tecnici in dotazione e del

- tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l’attività eseguita;
- f) i lavori/forniture devono essere preventivamente dichiarati dal beneficiario ed essere eseguiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, nei termini e modi di seguito riportati;
 - g) i tagli boschivi possono essere realizzati in economia, previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste, esclusivamente per superfici boscate inferiori ad ettari 1 (uno) e per massa legnosa asportabile inferiore a 150 q.li, così come disposto dall’art. 13 del Regolamento regionale 30 giugno 2009, n. 10.

2. RENDICONTAZIONE DEI LAVORI SVOLTI IN ECONOMIA

La spesa ammissibile per le diverse voci di costo è determinata applicando, ai lavori in economia, i rispettivi costi unitari indicati nel prezzario forestale regionale vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Le spese sostenute per i lavori in economia devono essere analiticamente rendicontate dal Direttore dei Lavori, soggetto terzo rispetto al beneficiario, con indicazione per ogni singola voce di costo, delle ore di impiego delle macchine e delle attrezzature aziendali utilizzate, dei materiali aziendali e delle relative quantità, nonché i relativi prezzi.

Il Direttore dei Lavori deve altresì indicare l’analisi dei costi della manodopera, con la quantificazione delle giornate dedicate ai lavori in economia. Esso riporterà l’elenco dettagliato delle prestazioni (tipologia e tempo impiegato) fornite dal beneficiario e/o dai membri della famiglia. Il valore deve essere determinato tenendo conto del prezzario regionale forestale, delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in “condizioni di ordinarietà” e dei salari medi giornalieri calcolati per ogni Provincia.

Il Direttore dei Lavori dovrà produrre il certificato di regolare esecuzione dei lavori e/o forniture reso in forma di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti che i lavori e/o forniture eseguiti in economia sono stati realizzati a regola d’arte.

Il limite massimo di spesa per i lavori in economia è indicato al comma 2 dell’art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita “*La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata*”.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (A) deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell’investimento (B) ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura (C) .

$$A \leq (B - C)$$

Dove, si ripete:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Pertanto, l'importo dei lavori in economia non può eccedere la quota di partecipazione a carico del beneficiario, a lavori ultimati.

Alle singole operazioni potrà essere attribuito al massimo il relativo costo riportato nel prezzario regionale di riferimento vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto (D.D.S. n. 289 del 28/05/2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 84 del 11/06/2009 ed integrazione con D.D.S. n. 202 del 13/07/2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 123 del 22/07/2010).

Per quanto non contemplato nel presente documento, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, nonché alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e ad interventi analoghi", redatto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II.